

fondato il 29 giugno 1948 aderente all'Associazione Nazionale Forense - ANF www.sindacatoavvocatifirenze.it

LE MODIFICHE AL
PROCESSO ESECUTIVO
PER ESPROPRIAZIONE
PRESSO TERZI
d.I. 132/2014
conv. L. 162/14



Art. 26 bis c.p.c. modificato dall'art. 19, 1° comma, lett. b) D.L. 132/14 conv. L. 162/14

LA COMPETENZA TERRITORIALE

Giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore



salvo se

il terzo è una p.a. datore di lavoro del debitore



Competenza del giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del terzo debitore.

Art. 543 c.p.c. modificato dall'art. 19, 1° comma, lett. e) D.L. 132/14 conv. L. 162/14

L'ATTO DI PIGNORAMENTO

Contenuto (non modificato):

- a) ingiunzione al debitore ex art. 492 c.p.c.
- b) indicazione del credito, titolo esecutivo e precetto
- c) indicazione delle cose o somme dovute
- d) intimazione al terzo di non disporre delle cose o somme senza ordine del giudice
- e) indicazione della residenza, domicilio e PEC creditore



Art. 543 c.p.c. modificato dall'art. 19, 1° comma, lett. e) D.L. 132/14 conv. L. 162/14

Contenuto (modificato):


- a) citazione del debitore a comparire
- b) invito al terzo ad inviare la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro 10 gg con raccomandata o PEC
- c) avvertimento al terzo:
 - di comparire in <u>apposita udienza</u> se non rende dichiarazione con le modalità suddette
 - 2. se non compare il credito si intende non contestato
 - 3. se compare e non rende dichiarazione il credito si intende non contestato

Art. 543 c.p.c. modificato dall'art. 19, 1° comma, lett. e) D.L. 132/14 conv. L. 162/14

L'ATTO DI PIGNORAMENTO




Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli art. 137 e ss. c.p.c.



Art. 547 c.p.c. modificato dall'art. 19, 1° comma, lett. f) D.L. 132/14 conv. L. 162/14

LA DICHIARAZIONE DEL TERZO



Da inviare al creditore con raccomandata a.r. o PEC

Contenuto:

- a) le cose o le somme di cui è debitore
- b) i termini di pagamento e consegna delle somme o delle cose di cui è debitore

Art. 548 c.p.c. modificato dall'art. 19, 1° comma, lett. g) D.L. 132/14 conv. L. 162/14

MANCATA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO "L'APPOSITA UDIENZA"


«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553»

ISCRIZIONE A RUOLO

Eseguita l'ultima notificazione l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore:

a) l'atto di citazione






Il <u>creditore</u> deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la <u>nota di iscrizione a ruolo</u>, con le copie conformi:

- a) dell'atto di citazione
- b) del titolo esecutivo
- c) del precetto




Entro 30 giorni dalla consegna dell'atto di citazione



<u>DEPOSITO IN CANCELLERIA</u> <u>fino al 31 marzo 2015</u>

In formato cartaceo:

- Nota di iscrizione a ruolo
- Copia del precetto
- Copia del titolo esecutivo
- Copia dell'atto di citazione






Art. 16 bis, 2° comma D.L. 179/2012 modificato dall'art. 18 D.L. 132/14 conv. L. 162/14

DEPOSITO IN CANCELLERIA dal 31 marzo 2015

Con modalità telematiche:

- Nota di iscrizione a ruolo
- Copia del precetto
- Copia del titolo esecutivo
- Copia dell'atto di citazione






Art. 159 bis disp. att. c.p.c. modificato dall'art. 18 D.L. 132/14 conv. L. 162/14

Contenuto della nota di iscrizione a ruolo

- Indicazione delle parti
- Generalità e c.f. del creditore
- Generalità e c.f. del difensore
- Indicazione delle cose o dei beni oggetto di pignoramento






Conformità delle copie



L'avvocato del creditore potrà e dovrà attestare la conformità delle copie che deposita in cancelleria





D.P.R. 112/2005 CONTRIBUTO UNIFICATO processo esecutivo art. 14, 1° comma


Il pagamento del c.u. è dovuto dalla parte al momento:



a) dell'assegnazione dei beni pignorati



b) della <u>vendita dei beni pignorati</u>




Formazione del fascicolo d'ufficio





Al momento del deposito il <u>cancelliere</u> forma il fascicolo dell'esecuzione





COSA ACCADE SE ...





ISCRIZIONE <u>DOPO 30 GIORNI</u> DALLA CONSEGNA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO DA PARTE DELL'U.G.?



PERDITA EFFICACIA PIGNORAMENTO





Art. 164 ter, comma 1, disp. att. c.p.c. modificato dall'art. 18, comma 2-bis D.L. 132/14 conv. L. 162/14

INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PER MANCATO DEPOSITO DELLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

«Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, i<u>l creditore entro cinque giorni dalla</u> scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato.

In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.»

Art. 164 bis disp. att. c.p.c. modificato dall'art. 19, 2° comma, lett. b) D.L. 132/14 conv. L. 162/14

INFRUTTUOSITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

il G.E. dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo per <u>impossibilità di un ragionevole</u> soddisfacimento delle pretese creditorie, tenuto conto:

- a) dei costi per la prosecuzione della procedura
- b) probabilità di liquidazione del bene
- c) presumibile valore di realizzo



fondato il 29 giugno 1948 aderente all'Associazione Nazionale Forense - ANF www.sindacatoavvocatifirenze.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON LAVORO!

